

Disciplina organica dei lavori pubblici.

CAPO V

Esecuzione dei lavori pubblici

Art. 26

(Documenti facenti parte del contratto)

1. Sono parte del contratto:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile unico del progetto;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza;
- f) il cronoprogramma.

(1)

2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

Art. 27

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010

2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

Art. 28

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.

(1)

4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.

(2)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/2006

2 Parole soppresse al comma 4 da art. 14, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 29

(Collaudo)

- 1.** Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 2.** Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
- 3.** Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 4.** Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:
 - a)** quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
 - b)** in caso di opera di particolare complessità;
 - c)** in caso di affidamento dei lavori in concessione;
 - d)** in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.
- 5.** Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
- 6.** I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.

7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.

Art. 30

(ABROGATO)

(1)(9)

Note:

- 1 Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
- 2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
- 3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
- 4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
- 5 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
- 6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
- 7 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
- 8 Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006
- 9 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

Art. 31

(Piani di sicurezza)

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.

(1)

2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.

(2)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010

2 Comma 2 ter aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 32

(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accantonamento contributivo;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006

2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3 Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

Art. 34

(Capitolato generale d'appalto)

1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.